

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
*Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica*

Avviso recante i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso ai contributi e gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell'intervento previsto per sostenere, nell'ambito dell'Investimento M2C1-2.1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo" del PNRR, lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei porti.

Premesse

Il presente Avviso definisce le modalità operative e le condizioni specifiche per l'accesso alla misura disciplinata con decreto Ministro delle politiche alimentari e forestali 30 agosto 2022 nell'ambito l'Investimento M2C1-2.1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rivolta, in particolare, a sostenere lo sviluppo della logistica agroalimentare, tramite il miglioramento della capacità logistica dei porti.

Il PNRR, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, prevede, infatti, nella Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 1 "Agricoltura sostenibile ed economia circolare", il citato Investimento 2.1, finalizzato a promuovere, con una dotazione pari a 800 milioni di euro, interventi volti a migliorare la sostenibilità della logistica dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura.

Al fine di dare attuazione al citato Investimento 2.1, con particolare riferimento allo sviluppo della logistica agroalimentare tramite miglioramento della capacità logistica dei porti, il citato decreto 30 agosto 2022 definisce le disposizioni necessarie all'attuazione dell'intervento, prevedendo per la realizzazione dello stesso, un ammontare di risorse complessivamente pari a 150 milioni di euro, per gli anni dal 2022 al 2026.

Il medesimo decreto ministeriale individua come oggetto del sostegno finanziario la realizzazione di progetti di investimento volti alla riqualificazione e all'ammodernamento della capacità logistica dei porti ed aree serventi, indicandone le possibili finalità specifiche e le condizioni di finanziamento e individuando nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. (Invitalia), il soggetto gestore di cui il Ministero si avvale per la realizzazione dell'intervento.

Per l'attivazione dell'intervento, il decreto prevede l'adozione di un successivo Avviso pubblico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al quale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto, è demandata la definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande nonché degli elementi e la documentazione utili allo svolgimento dell'iter istruttorio.

Lo stesso Avviso deve, inoltre, ai sensi di diverse disposizioni del decreto, dettare le specificazioni necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi climatico e digitale e il rispetto del principio "DNSH" previsti per l'Investimento 2.1.

L'allegato riveduto della citata decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 prevede, infatti, oltre al conseguimento di "milestone" e "target", tra gli altri, anche specifici elementi che il regime di incentivi alla logistica deve includere.

In particolare, per quanto attiene ai traguardi e agli obiettivi individuati per l'Investimento M2C1-2.1, il citato Allegato prevede:

a) il traguardo M2C1-3 (*milestone*), da conseguire entro il 31/12/2022: "Pubblicazione della graduatoria finale nell'ambito del regime di incentivi alla logistica";

b) l'obiettivo M2C1-10 (*target*), da conseguire entro il 30/06/2026: "Almeno 48 interventi per migliorare la logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo".

Per quanto attiene, invece, alla descrizione recata dall'Allegato dei predetti traguardi e obiettivi, lo stesso prevede che il decreto di approvazione deve definire la graduatoria finale e che il regime di incentivi alla logistica deve includere gli elementi seguenti:

a) criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale;

b) impegno affinché il contributo per il clima dell'investimento ammonti almeno al 32% del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241;

c) impegno affinché il contributo per il digitale dell'investimento ammonti almeno al 27% del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241;

d) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso.

Su tali premesse, e in osservanza a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del 30 agosto 2022, il presente Avviso pubblico definisce termini e modalità di presentazione delle domande di contributo e fornisce, oltre agli schemi per la presentazione delle stesse domande, gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell'intervento, ivi incluse le specifiche rispetto delle predette condizioni di utilizzo delle risorse del PNRR.

Articolo 1 **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente Avviso, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "Agenzia": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, della quale il *Ministero* si avvale per la gestione del presente intervento ai sensi del *decreto 30 agosto 2022*;

b) "Autorità di sistema portuale": enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale con funzioni di programmazione, coordinamento e regolazione del sistema dei *porti* nell'area di riferimento, ai sensi della legge n. 84 del 1994;

c) "Autorità di sistema portuale proponente": l'*Autorità di sistema portuale* che presenta domanda di accesso al contributo previsto dal *decreto 30 agosto 2022*;

d) "Autorità di sistema portuale beneficiaria": l'*Autorità di sistema portuale proponente* ammessa al contributo previsto dal *decreto 30 agosto 2022*;

e) “*Commissione*”: la Commissione di cui *all’articolo 8*, comma 7, del *decreto 30 agosto 2022*, nominata con provvedimento del *Ministero* e composta da rappresentanti del *Ministero* e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile;

f) “*Componente*”: elemento costitutivo o parte del *PNRR* che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un’area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un’attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;

g) “*decreto 30 agosto 2022*”: il decreto del Ministro delle politiche alimentari e forestali 30 agosto 2022;

h) “*DNSH*”: principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (“*Do Not Significant Harm*”), sancito dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio;

i) “*domande idonee*”: le domande di accesso al contributo valutate positivamente nell’ambito dell’attività di valutazione operata dalla *Commissione* ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b) del presente Avviso e, conseguentemente, ritenute ammissibili all’istruttoria tecnico-finanziaria di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettera c);

j) “*logistica agroalimentare*”: complesso delle attività volte a pianificare, implementare e controllare l’efficiente ed efficace flusso e stoccaggio di materie prime, semilavorati, prodotti finiti del settore agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e vivaismo e le relative informazioni, dal punto di origine al punto di consumo;

k) “*milestone*” (lett. “*pietra miliare*”): traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del *PNRR* (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);

l) “*Ministero*”: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, amministrazione centrale titolare dell’Investimento M2C1-2.1 del *PNRR*;

m) “*PNRR*”: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che ha recepito la Proposta della Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM (2021) 344);

n) “*porto*”: una zona di terra e di acqua dotata di infrastrutture e attrezzature tali da consentire l’accoglienza delle imbarcazioni, lo svolgimento di operazioni di carico e scarico, di deposito merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci, l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri, dell’equipaggio e di altre persone, e qualsiasi altra infrastruttura necessaria per gli operatori dei trasporti nel porto;

o) “*Regolamento GBER*”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e successive modifiche e integrazioni;

p) “*RNA*”: il Registro nazionale degli aiuti di Stato previsto dall’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115;

q) “*target*”: traguardo quantitativo da raggiungere mediante l’attuazione di una determinata misura del *PNRR* (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico.

Articolo 2 **(Finalità e ambito di applicazione)**

1. Il presente Avviso definisce, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del *decreto 30 agosto 2022*, i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo e la documentazione da presentare a corredo delle stesse, nonché gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell'intervento previsto dal medesimo decreto per sostenere, nell'ambito dell'Investimento 2.1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo" della Missione 2 – "Rivoluzione verde e transizione ecologica", *Componente 1* – "Agricoltura sostenibile ed economia circolare" del *PNRR*, lo sviluppo della *logistica agroalimentare* tramite miglioramento della capacità logistica dei *porti*.

2. Il presente Avviso fornisce, tra le altre, secondo quanto previsto dal medesimo *decreto 30 agosto 2022*, anche le specificazioni occorrenti in merito all'iter e ai criteri di valutazione, agli elementi utili per il calcolo delle agevolazioni, alle spese ammissibili, alle procedure di erogazione e ai vincoli connessi all'utilizzo delle risorse del *PNRR*, ivi incluse le disposizioni volte a garantire il raggiungimento degli obiettivi climatico e digitale e il rispetto del principio *DNSH* previsti per il citato Investimento 2.1.

Articolo 3 **(Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo)**

1. Le domande di accesso al contributo devono essere presentate all'*Agenzia*, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo logisticaporti@postacert.invitalia.it a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 31/10/2022 e fino alle ore 12,00 del giorno 25/11/2022.

2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del *decreto 30 agosto 2022*, ciascuna *Autorità di sistema portuale* può presentare al massimo due domande, ciascuna delle quali deve riferirsi ad un solo progetto tra le tipologie disciplinate ai Capi II, III e IV del *decreto 30 agosto 2022*. Qualora in relazione allo stesso progetto pervengano più domande, l'*Agenzia* prende in considerazione esclusivamente la domanda pervenuta per ultima, sulla base dell'ordine cronologico di ricevimento.

3. Ai fini dell'accesso alla procedura di riconoscimento del contributo, la domanda di cui al comma 1, firmata digitalmente dal legale rappresentante ovvero dal procuratore dell'*Autorità di sistema portuale proponente*, deve essere formulata secondo gli schemi resi disponibili nell'apposita sezione dedicata alla misura agevolativa del sito internet dell'*Agenzia* (www.invitalia.it), e deve essere corredata degli allegati ivi indicati. Dalla predetta documentazione, comprensiva anche di dichiarazioni rese anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, devono risultare, tra l'altro:

- i. i dati identificativi dell'*Autorità di sistema portuale proponente*;
- ii. l'assunzione degli obblighi e degli impegni da parte dell'*Autorità di sistema portuale proponente*, conformi alle disposizioni dell'articolo 11 del *decreto 30 agosto 2022* e alle altre pertinenti disposizioni del medesimo *decreto 30 agosto 2022*, tenendo conto anche delle istruzioni contenute nelle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per l'attuazione delle misure previste nell'ambito del *PNRR*, secondo il modello allegato allo schema di domanda di accesso;
- iii. i dati e le informazioni relativi al progetto di investimento, inclusi l'indicazione dei contenuti, la localizzazione, il cronoprogramma attuativo (ivi comprese le date

previste di avvio e conclusione), la linea ovvero le linee di azione di riferimento rispetto a quelle previste dall'articolo 6 del *decreto 30 agosto 2022* la tipologia e le caratteristiche degli investimenti rispetto alle previsioni dei Capi II, III e IV dello stesso decreto, il prospetto delle spese e del contributo richiesto, le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto e gli ulteriori elementi utili all'istruttoria del medesimo progetto, secondo quanto specificato nei citati schemi resi disponibili per la presentazione dell'istanza. In tale contesto, particolare evidenza deve essere fornita in relazione agli elementi atti a verificare:

- a) la strategicità del progetto proposto ai fini della valutazione, da parte della *Commissione*, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8, comma 7, del *decreto 30 agosto 2022* (capacità di incrementare il livello di tutela ambientale e ridurre gli impatti ambientali; innovazione di processi e digitalizzazione delle attività; capacità del progetto di incidere sullo sviluppo della capacità logistica della filiera agroalimentare locale), nel rispetto dei vincoli relativi al soddisfacimento dell'obiettivo digitale e climatico (c.d. *tagging*) come indicato dall'articolo 4 e in coerenza con la valutazione delle necessità effettuata nell'ambito del piano strategico della politica agricola comune;
 - b) il rispetto del principio DNSH, ai sensi del medesimo articolo 4 e secondo le indicazioni fornite nell'**Allegato 2** al presente Avviso;
- iv. per i programmi di investimento di cui ai Capi III e IV del *decreto 30 agosto 2022*, gli elementi di calcolo del deficit di finanziamento (funding gap), attraverso compilazione dell'apposito modulo disponibile sul sito internet dell'*Agenzia* accompagnato da una relazione illustrativa delle scelte e degli importi indicati nel modello medesimo (numero di anni previsti per la vita economica dell'investimento, tipologia e dettaglio dei costi dell'investimento da realizzare e delle singole categorie di costi e ricavi preventivati).

4. Le domande presentate attraverso canali e/o tempistiche non conformi a quanto indicato nel presente articolo sono considerate irricevibili e non saranno prese in esame. La completezza e la conformità delle domande è, invece, valutata in sede istruttoria secondo le previsioni dell'articolo 5.

Articolo 4

(Disposizioni specifiche in merito al rispetto dei vincoli previsti dal PNRR, con particolare riferimento al rispetto del principio DNSH e dei tagging climatico e digitale)

1. Con riferimento alle condizionalità previste per l'utilizzo delle risorse del *PNRR* destinate all'Investimento M2C1 - 2.1, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, commi 3 e 4, del *decreto 30 agosto 2022*, non sono ammissibili al contributo i progetti che:

- a) non garantiscono il rispetto del principio *DNSH*;
- b) non concorrono al raggiungimento all'obiettivo climatico e digitale (cd. *tagging*).

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), ferma restando l'inammissibilità al contributo dei progetti riferiti agli ambiti di attività esclusi ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del *decreto 30 agosto 2022*, si applicano le indicazioni contenute nell'**Allegato 2** al presente Avviso.

3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), l'ammissibilità del progetto di investimento è subordinata alla destinazione di una quota minima delle spese previste, alternativamente, per:

- a) la riduzione degli impatti ambientali e alla transizione ecologica, per almeno il 32% dell'investimento complessivo;
- b) la digitalizzazione delle attività o all'adozione di soluzioni digitali, per almeno il 27% dell'investimento complessivo.

4. Per la dimostrazione della sussistenza della condizione di ammissibilità previste al comma 3, la documentazione presentata in sede di domanda di accesso ai sensi dell'articolo 3 deve specificare, sulla base di quanto indicato negli schemi resi disponibili sul sito internet dell'*Agenzia*, l'ammontare delle spese per investimenti pertinenti alle tematiche ambientali e digitali rispetto all'importo dell'investimento complessivo e fornire gli ulteriori elementi informativi ivi richiesti, anche di natura qualitativa. Le predette informazioni sono utilizzate per la verifica preliminare di ammissibilità operata dall'*Agenzia* ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) e comma 4 e, in caso di esito positivo della predetta verifica, sono oggetto di valutazione da parte della *Commissione* per l'applicazione dei punteggi riferiti ai criteri individuati all'articolo 8, comma 7 del *decreto*, secondo quanto specificato dall'art. 5, comma 1, lettera b) e comma 6.

5. Il rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, positivamente accertato in fase di accesso al contributo, deve essere garantito dall'*Autorità di sistema portuale beneficiaria* anche per tutto il corso di realizzazione delle iniziative. L'accertamento della violazione di tale obbligo è causa di revoca del contributo ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 5 **(Valutazione delle domande)**

1. Trascorso il termine finale di presentazione delle domande indicato all'articolo 3, comma 1, le domande validamente presentate sono sottoposte all'attività di valutazione, articolata, secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del *decreto 30 agosto 2022*, nelle seguenti verifiche:

- a) verifica preliminare di ammissibilità da parte dell'*Agenzia*, volta ad accertare la completezza della documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità previsti dal *decreto 30 agosto 2022* e dal presente Avviso;
- b) verifica della idoneità delle domande da parte della *Commissione*, volta ad accertare le *domande idonee* per l'ammissione alla successiva istruttoria tecnico-finanziaria e a formare, rispetto alle stesse *domande idonee*, la graduatoria prevista dall'articolo 8, comma 8, del *decreto 30 agosto 2022*;
- c) istruttoria tecnico-finanziaria svolta dall'*Agenzia* al fine di verificare la sussistenza delle condizioni tecnico-finanziarie di ammissibilità, valutando in tale ambito gli elementi di cui all'articolo 8, comma 9, del *decreto 30 agosto 2022*, con riferimento alle domande presenti nella graduatoria di cui alla lettera b) che trovano copertura finanziaria nelle risorse disponibili.

2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del *decreto 30 agosto 2022*, le *Autorità di sistema portuale proponenti* hanno diritto al contributo esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie della misura, sulla base della posizione assunta nella graduatoria di cui al comma 1, lettera b) e degli esiti della istruttoria tecnico-finanziaria di cui al medesimo comma 1, lettera c).

3. Il contributo è riconosciuto, per le domande che superano positivamente l'istruttoria tecnico-finanziaria di cui al comma 1, lettera c), secondo l'ordine di cui alla citata graduatoria, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria e tenendo conto, altresì, del vincolo di destinazione territoriale di assegnazione delle risorse previsto dall'articolo 3, comma 2 del *decreto 30 agosto 2022*. Per la domanda che si trovi nell'ultima posizione utile in graduatoria, è possibile concedere il contributo in misura parziale rispetto all'ammontare delle spese ammissibili, qualora le risorse residue non consentano l'integrale copertura delle spese. Le domande presenti nella graduatoria, che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili, si considerano sospese nelle more dell'espletamento delle verifiche istruttorie previste dal comma 1, lettera c), concernenti le domande aventi copertura finanziaria, e dell'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle predette istruttorie. In esito al predetto accertamento, le istanze che permangono prive di copertura finanziaria si considerano decadute. Della decadenza è data comunicazione all'*Autorità di sistema portuale proponente* ai sensi del comma 10 del presente articolo.

4. Le verifiche preliminari svolte dall'*Agenzia* ai sensi del comma 1, lettera a), sono finalizzate a verificare:

- a) la completezza della documentazione prodotta;
- b) il possesso del requisito soggettivo di ammissibilità previsto dall'articolo 5 del *decreto 30 agosto 2022*;
- c) il rispetto del principio *DNSH*, tenuto conto di quanto indicato nell'**Allegato 2** del presente Avviso;
- d) il rispetto del disposto cui all'articolo 4, comma 3, del presente Avviso, relativo al rispetto del contributo del progetto all'obiettivo climatico e digitale (*tagging*) previsto per la presente misura;
- e) la sussistenza delle ulteriori condizioni previste per il sostegno finanziario del *PNRR*, accertando, in particolare, il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 e la coerenza della tempistica di realizzazione dei programmi di sviluppo con i vincoli temporali connessi all'utilizzo delle risorse del *PNRR*.

5. Qualora dalle verifiche operate ai sensi del comma 4 emergano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, l'*Agenzia* provvede agli adempimenti utili alla relativa comunicazione all'*Autorità di sistema portuale proponente* da parte del *Ministero* ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e supporta il *Ministero* nella valutazione delle eventuali controdeduzioni.

6. Per le domande che hanno avuto esito positivo nelle verifiche di cui al precedente comma 3, la *Commissione* svolge le attività di valutazione di cui al comma 1, lettera b), volte a valutare il contenuto dei progetti presentati, nel perimetro dei criteri di valutazione indicati all'articolo 8, comma 7, del *decreto 30 agosto 2022* (capacità di incrementare il livello di tutela ambientale e di ridurre gli impatti ambientali, innovazione di processi e digitalizzazione delle attività, capacità del progetto di incidere sullo sviluppo della capacità della filiera agroalimentare locale), attribuendo un punteggio.

7. Terminate le attività di valutazione di cui al comma 6, la *Commissione* procede alla stesura della graduatoria delle *domande idonee*, sottoponendola successivamente al *Ministero*, unitamente all'elenco delle domande non ammissibili. Il *Ministero* provvede con decreto direttoriale ad approvare gli esiti delle attività istruttorie e a pubblicare nel proprio sito internet la graduatoria delle *domande idonee* e l'elenco delle domande non ammissibili. La pubblicazione degli esiti predetti è effettuata anche nel sito dell'*Agenzia*. La graduatoria è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio complessivo attribuito dalla *Commissione* a ciascuna domanda, come previsto dal precedente comma 6. In caso di parità di punteggio tra più domande, prevale quella con il minor importo di contributo richiesto in percentuale sui costi ammissibili.

8. Entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione della graduatoria approvata ai sensi del comma 7, l'*Agenzia* esegue l'istruttoria tecnico-finanziaria delle domande di cui al comma 1, lettera c), provvedendo, successivamente, a dare tempestiva comunicazione degli esiti della stessa al *Ministero* per i successivi adempimenti previsti al comma 9. Nell'ambito dell'istruttoria tecnico-finanziaria, oltre a verificare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai Capi II, III e IV del *decreto 30 agosto 2022* in funzione della tipologia di investimento proposto, l'*Agenzia* valuta:

- a) la sostenibilità finanziaria del progetto, con riferimento alla capacità dei proponenti di sostenere la quota parte dei costi previsti dal progetto non coperti dal contributo;
- b) la cantierabilità del progetto di investimento, valutata sulla base del possesso delle autorizzazioni necessarie ai sensi della vigente normativa o della idoneità dell'iniziativa a conseguire le predette autorizzazioni entro termini compatibili con le tempistiche di rendicontazione dell'iniziativa, fermi restando gli oneri di produzione documentale a dimostrazione delle autorizzazioni conseguite, previsti in sede di erogazione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del presente Avviso;
- c) la pertinenza e la coerenza complessiva del programma di spesa.

9. In esito alle attività istruttorie di cui al comma 8, il *Ministero*, con il supporto dell'*Agenzia*, procede ai sensi dell'articolo 8, comma 10, del *decreto 30 agosto 2022*, provvedendo, in caso di esito positivo dell'istruttoria, agli adempimenti necessari alla concessione del contributo, secondo quanto precisato dall'articolo 6. In caso di esito negativo dell'istruttoria o di insufficienza delle risorse finanziarie, il *Ministero* provvede alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

10. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del *decreto 30 agosto 2022*, qualora, in ogni fase dello svolgimento delle attività di valutazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dall'*Autorità di sistema portuale proponente* ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, l'*Agenzia* può richiederli, anche su segnalazione della *Commissione*, alla stessa *Autorità* mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la presentazione degli stessi. Nel caso in cui la necessità di chiarimento o integrazione emerga nel corso delle attività di valutazione di cui al comma 1, lettere a) e b), al soggetto è assegnato un termine comunque compatibile con la tempistica imposta ai fini del raggiungimento della *milestone* prevista per l'Investimento del *PNRR* interessato dal presente Avviso. Nel caso, invece, di richiesta di chiarimento o integrazione formulata nell'ambito delle attività di valutazione

di cui al comma 1, lettera c), i termini previsti dal comma 8 per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni. In assenza di riscontro entro il termine assegnato, la domanda è valutata sulla base degli elementi disponibili.

Articolo 6 (Concessione del contributo)

1. Per i progetti per i quali l'attività istruttoria prevista dall'articolo 5, comma 8, si conclude con esito positivo, il *Ministero*, previa determinazione dell'importo del contributo concedibile, effettuata dall'*Agenzia* nei limiti di quanto previsto dagli articoli 15, 18 e 21 del *decreto 30 agosto 2022* in funzione del progetto proposto adotta il provvedimento di concessione del contributo.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua, tra l'altro, il progetto ammesso, l'ammontare del contributo concesso e le modalità di erogazione, e riporta gli impegni a carico dell'*Autorità di sistema portuale beneficiaria* anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del progetto, nonché le condizioni di revoca, nel rispetto dei principi e delle condizionalità previsti per l'utilizzo delle risorse del *PNRR* anche tenuto conto delle le istruzioni fornite dalle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

3. L'*Autorità di sistema portuale beneficiaria*, nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione trasmessa dall'*Agenzia*, pena la decadenza dal beneficio concesso, restituisce il provvedimento di concessione controfirmato digitalmente e contenente la conferma degli obblighi di cui all'art. 11, comma 2 del *decreto*. Le predette comunicazioni avvengono a mezzo posta elettronica certificata.

Articolo 7 (Precisazioni in merito alle modalità di rendicontazione, all'erogazione del contributo e all'ammissibilità della spesa)

1. Ai sensi dell'articolo 9 del *decreto 30 agosto 2022*, il contributo è erogato dall'*Agenzia* in non più di tre stati di avanzamento lavori (SAL), sulla base delle richieste presentate da parte dei soggetti beneficiari ai sensi del comma 2 e previa positiva istruttoria da parte dell'*Agenzia* delle condizioni di erogabilità.

2. Le richieste di erogazione, firmate digitalmente dal legale rappresentante ovvero dal procuratore dell'*Autorità di sistema portuale beneficiaria*, devono essere presentate all'*Agenzia* utilizzando gli schemi resi disponibili nell'apposita sezione dedicata alla misura agevolativa del sito internet dell'*Agenzia* (www.initalia.it), unitamente alla ulteriore documentazione ivi indicata. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, nonché l'invio della richiesta con modalità diverse da quelle indicate, costituiscono motivo di improcedibilità della richiesta.

3. Ferma restando l'ulteriore documentazione indicata ai sensi del comma 2, ciascuna richiesta di erogazione per SAL deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa oggetto dell'istanza, accompagnati dalle relative quietanze o da documenti contabili equivalenti, atti a dimostrare l'avvenuto pagamento della spesa rendicontata e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della stessa. Alla prima richiesta di erogazione di contributo, anche formulata ai sensi dei commi 7 e 8 seguenti, l'*Autorità di sistema portuale beneficiaria* deve, altresì, presentare:

- a) la documentazione comprovante il rispetto del principio *DNSH* come previsto nell'**Allegato 2** del presente Avviso e degli ulteriori obblighi e condizionalità associati all'attuazione dei progetti *PNRR*, come innanzi descritti;
- b) la documentazione concernente la materia edilizia, comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze ovvero dei nulla osta rilasciati dalle competenti autorità, eventualmente necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto di investimento.

4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 è causa di revoca del contributo ai sensi dell'articolo 8.

5. Al fine di evitare il doppio finanziamento della medesima spesa, i giustificativi di spesa o di pagamento connessi al progetto di investimento agevolato riportano, rispettivamente, nell'oggetto o nella causale la dicitura "Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione del contributo di cui al *decreto 30 agosto 2022 - CUP*".

6. L'importo di ciascun SAL non può essere inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo complessivo del contributo concesso, fatta eccezione per lo stato avanzamento lavori a saldo, che può avere importo inferiore.

7. Nei limiti delle risorse rese disponibili dal Servizio centrale *PNRR*, è fatta salva la possibilità per l'*Autorità di sistema portuale beneficiaria* di richiedere all'*Agenzia* l'erogazione della prima quota di contributo, non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contributo concesso, a titolo di anticipazione, vincolata all'avvenuto avvio delle procedure di affidamento e/o all'indizione della gara, nel rispetto delle condizioni previste dal presente Avviso e dal *decreto*.

8. L'eventuale richiesta di erogazione a titolo di anticipazione può essere presentata all'*Agenzia* entro 120 (centoventi) giorni dalla data del provvedimento di concessione di cui all'articolo 6. L'anticipazione erogata è recuperata dall'*Agenzia* in quote proporzionali al contributo che l'*Autorità di sistema portuale beneficiaria* matura sui singoli stati di avanzamento lavori.

9. L'erogazione del contributo non può superare, nel corso di realizzazione del progetto di investimento, il 90 % (novanta per cento) del totale del contributo concesso. Il restante 10 % (dieci per cento) è erogato dall'*Agenzia* solo successivamente al positivo esito delle verifiche sull'avvenuta realizzazione del progetto, a conclusione della procedura di cui al comma 15.

10. Fatto salvo quanto previsto per l'erogazione dell'ultimo stato di avanzamento a saldo di cui al comma 14, l'*Agenzia*, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di ciascuna richiesta di erogazione, provvede a verificare le condizioni di erogabilità, provvedendo, tra l'altro, a:

- a) verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata, ai sensi di quanto disposto dal *decreto 30 agosto 2022* e dal presente Avviso;
- b) verificare la vigenza e la regolarità contributiva nonché, attraverso il *RNA*, se l'*Autorità di sistema portuale beneficiaria* rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero;
- c) verificare, in caso di richiesta di erogazione per SAL, l'ammissibilità della spesa rendicontata, secondo quanto previsto dal comma 11 e la corrispondenza tra la documentazione di spesa presentata e gli investimenti individuati in sede di domanda, anche tenuto conto dell'intervento di eventuali variazioni;

- d) determinare l'importo della quota di contributo da erogare;
- e) erogare, per le richieste per le quali l'attività di verifica si è conclusa con esito positivo, la quota di contributo, sul conto di tesoreria indicato dall'*Autorità di sistema portuale beneficiaria*.

11. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, le spese rendicontate nell'ambito di ciascuna richiesta di erogazione per SAL devono:

- a) essere conformi al principio *DNSH* e agli altri principi comuni e condizionalità associati alla presente misura, come descritti nel presente Avviso. Ai fini della relativa verifica, l'*Autorità di sistema portuale beneficiaria* fornisce in sede di richiesta di erogazione le specifiche dichiarazioni, informazioni e la documentazione indicate nell'**Allegato 2** e nel sito dell'*Agenzia* ai sensi del comma 2;
- b) rispettare eventuali ulteriori limiti e condizioni indicati nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 6;
- c) rispettare i limiti e le condizioni previsti dal *decreto 30 agosto 2022* e, per le casistiche in esso non disciplinate, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, "*Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020*", con particolare riferimento all'articolo 17.

12. Le spese relative ad attività preliminari al progetto (quali la richiesta di permessi, la realizzazione di studi di fattibilità o attività di progettazione non esecutiva), sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo, sono ammissibili a condizione che esse siano state sostenute in data non antecedente ai 12 (dodici) mesi che precedono la presentazione della domanda medesima.

13. L'*Agenzia*, nel caso in cui emergano delle irregolarità nell'ambito delle attività di verifica in relazione alla regolarità contributiva dell'*Autorità di sistema portuale beneficiaria*, provvede all'erogazione del contributo secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l'attivazione dell'intervento sostitutivo disciplinato dall'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

14. L'erogazione del saldo, che l'*Autorità di sistema portuale beneficiaria* è tenuta a richiedere entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione del progetto, successivamente all'integrale sostenimento delle spese e al collaudo, ove previsto, è corredata, a sensi dell'articolo 9, comma 3, del *decreto 30 agosto 2022*, anche di una relazione sul progetto realizzato, redatta dall'*Autorità di sistema portuale beneficiaria* secondo le modalità e fornendo le informazioni individuate nel sito dell'*Agenzia*, e della ulteriore documentazione tecnica ivi indicata attestante la realizzazione dell'intervento nel rispetto degli obiettivi di progetto e in coerenza con le condizioni derivanti dall'utilizzo delle risorse del *PNRR*, ivi inclusa la documentazione richiesta dall'**Allegato 2** ai fini del rispetto del principio *DNSH*.

15. L'*Agenzia*, effettuate le verifiche di cui al comma 10 e sulla base dell'istruttoria compiuta sulla documentazione prodotta dall'*Autorità di sistema portuale beneficiaria* ai sensi del comma 14, previa eventuale verifica in loco, redige, entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della

documentazione stessa, un'apposita relazione sull'avvenuta realizzazione del progetto. La relazione finale deve contenere un giudizio di pertinenza e congruità delle singole voci di spesa, individuare gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa e per anno solare, riportando sia gli importi nominali che quelli attualizzati alla data di concessione del contributo ed indicare gli interventi per i quali sussiste l'obbligo di mantenimento in efficienza e in esercizio. La relazione finale deve, inoltre, evidenziare le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto presentato nonché gli eventuali ulteriori elementi di valutazione individuati dal *Ministero*. Qualora tale relazione si concluda con esito negativo, l'*Agenzia* comunica tale esito al *Ministero* ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca del contributo. Nel caso, invece, in cui la relazione si concluda con esito positivo, l'*Agenzia* procede, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relazione finale controfirmata, per accettazione, dal rappresentante legale dell'*Autorità di sistema portuale beneficiaria* o da suo procuratore, alla erogazione degli importi trattenuti sulle singole erogazioni ai sensi del comma 9.

16. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui al presente articolo, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle *Autorità di sistema portuale beneficiarie* ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, l'*Agenzia* può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli alle stesse mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Articolo 8 (Revoca del contributo)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del *decreto 30 agosto 2022*, il contributo concesso alle *Autorità di sistema portuale beneficiarie* è revocato dal *Ministero* nei seguenti casi:

- a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'*Autorità di sistema portuale beneficiaria* e non sanabili;
- b) dichiarazioni mendaci o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità rese dall'*Autorità di sistema portuale beneficiaria*, in qualunque fase del procedimento, al fine dell'ottenimento del contributo;
- c) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni e sull'assenza di doppio finanziamento, ai sensi dell'articolo 9 regolamento (UE) n. 241/2021;
- d) mancata realizzazione del progetto di investimento nei prescritti termini di ultimazione di 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione, o entro il maggior termine previsto in caso di proroga di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del *decreto 30 agosto 2022*;
- e) intervento di variazioni non ammesse ai sensi dell'articolo 10 del *decreto 30 agosto 2022*;
- f) mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio *DNSH* e agli altri obblighi e condizionalità associati alla presente misura *PNRR*;
- g) grave violazione degli obblighi e impegni previsti dall'articolo 11, comma 2, del *decreto 30 agosto 2022*;

- h) mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi oggetto del sostegno per i 5 anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota di contributo concesso;
- i) esito negativo dei controlli di cui all'articolo 12 del *decreto 30 agosto 2022* ovvero impossibilità ad effettuare i medesimi controlli per cause imputabili alle *Autorità di sistema portuale beneficiarie*;
- j) grave violazione di ulteriori obblighi, condizioni e adempimenti a carico delle *Autorità di sistema portuale beneficiarie* previsti dal *decreto 30 agosto 2022*;
- k) violazione di specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento dell'Unione europea o nazionale;
- l) mancato invio della documentazione concernente la materia edilizia, comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze ovvero dei nulla osta rilasciati dalle competenti autorità, eventualmente necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto di investimento ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3;
- m) violazione degli impegni connessi al raggiungimento del tagging climatico o digitale ovvero sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca eventualmente previste dal provvedimento di concessione del contributo.

2. Le fattispecie previste al comma 1 determinano la revoca totale ovvero parziale del contributo sulla base dei seguenti criteri:

- a) nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), g), i) e j) e l) la revoca è totale;
- b) nei casi di cui alla lettera c), all'*Autorità di sistema portuale beneficiaria* è riconosciuta esclusivamente la quota di contributo conforme ai limiti di finanziamento previsti;
- c) nel caso di cui al comma 1, lettera d), la revoca è parziale e limitata alla parte del programma di spesa non realizzato, qualora la parte dell'iniziativa realizzata entro i termini prescritti risulti organica e funzionale; è totale qualora tale condizione non si verifichi;
- d) nei casi di cui al comma 1, lettera e), la revoca è totale o parziale, in relazione all'importanza della variazione rispetto agli obiettivi e ai contenuti del progetto di investimento;
- e) nei casi di cui al comma 1, lettera f), la revoca è totale o parziale in relazione alla gravità della violazione e, ove la violazione emerga in sede di rendicontazione delle spese e si riferisca a specifici costi sostenuti dall'*Autorità di sistema portuale beneficiaria*, può, comunque, essere riconosciuta al medesimo soggetto esclusivamente la parte di contributo riferita a spese conformi al principio *DNSH*;

- f) nei casi di cui al comma 1, lettera h), la revoca è commisurata al periodo di mancato rispetto dell'obbligo. In ogni caso, la revoca è totale, qualora la fattispecie si verifichi prima della data di ultimazione dell'iniziativa;
- g) nei casi di cui al comma 1, lettere k) e m) si applicano le conseguenze stabilite dalle disposizioni di riferimento e, in assenza di specificazioni, la revoca è totale o parziale in relazione alla gravità dell'inadempimento.

3. Le conseguenze dell'accertamento delle circostanze di revoca di cui al presente articolo sono disciplinate dall'articolo 13 del *decreto 30 agosto 2022*.

Articolo 9 **(Disposizioni finali)**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alle disposizioni del *decreto 30 agosto 2022* e a quanto disciplinato nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 6, comma 1, del presente Avviso.

2. Le comunicazioni inerenti al procedimento di riconoscimento del contributo di cui al presente Avviso sono trasmesse dall'*Agenzia* e dal *Ministero* esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). I predetti soggetti sono esonerati da qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti destinatari.

3. Il *Ministero* e l'*Agenzia*, quali titolari autonomi del trattamento, si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati o "GDPR"), e del decreto legislativo 196/03 e successive modifiche e integrazioni. In attuazione della predetta disciplina, i soggetti che richiedono il contributo ai sensi del presente Avviso sono tenuti, in fase di compilazione della domanda, a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali rispettivamente pubblicata nell'apposita sezione del sito internet dell'*Agenzia* e in quella del *Ministero*.

Il presente Avviso, unitamente ai relativi allegati (Allegato 1 – *Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679* e Allegato 2 – *Scheda tecnica per il rispetto del principio DNSH* e suo annesso contenente *check list* DNSH), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è pubblicato sulla piattaforma telematica denominata "italiadomani.gov.it", sul sito internet del *Ministero* – sezione Attuazione misure PNRR e sul sito dell'*Agenzia*.

Oreste Gerini

Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi del CAD